

Regolamento di funzionamento del Centro di servizio di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS)

Art. 1 Configurazione giuridica

- 1. Il Centro di Ateneo per la Formazione e lo sviluppo professionale degli Insegnanti della Scuola secondaria (CAFIS), istituito presso l'Università degli Studi Roma Tre, si configura come un centro di servizio di Ateneo, secondo quanto previsto dall'art. 33, comma 6 dello Statuto.
- 2. Il CAFIS si configura, altresì, come un centro secondario di gestione, ai sensi dell'art. 6 del Regolamento di Ateneo per l'Amministrazione, la Finanza e la Contabilità.

Art. 2 Fini e attività istituzionali

- 1. Il Centro è istituito al fine di organizzare e realizzare le attività formative, in presenza e/o a distanza, previste dalle norme vigenti per la formazione iniziale e continua dei docenti delle scuole secondarie di primo e di secondo grado.
- 2. Per il conseguimento dei propri fini istituzionali, il Centro svolge le seguenti funzioni:
- a) propone agli organi di governo dell'Ateneo, di intesa con le strutture dipartimentali interessate, l'attivazione dei percorsi di formazione iniziale, nonché di formazione continua per i docenti di cui al comma 1;
- b) effettua il coordinamento didattico e organizzativo generale, a livello di Ateneo, dei percorsi di formazione di cui alla lettera a), in coerenza con le classi di concorso, e ne cura la realizzazione in collaborazione con le strutture dipartimentali dell'Ateneo e con il Consiglio didattico di ciascun percorso, ed eventualmente con altre Università, nel rispetto della qualità e della sostenibilità dei percorsi medesimi;
- c) assicura la coerenza funzionale dei settori disciplinari delle attività formative previste nell'ambito delle didattiche disciplinari con le specificità delle rispettive classi di concorso;



- d) individua le modalità di condivisione delle attività formative, anche a livello regionale o inter-regionale per i percorsi con bassa numerosità di iscritti, al fine di assicurare l'efficienza nell'utilizzo delle risorse umane e logistiche;
- e) promuove attività di ricerca nel campo delle metodologie didattiche, organizza conferenze, convegni, seminari.
- 3. Le attività di cui al comma 2 possono essere svolte anche in collaborazione con istituzioni universitarie, scolastiche ed enti di cultura in ambito regionale, nazionale e internazionale. Il CAFIS propone agli organi competenti dell'Ateneo la stipula delle relative convenzioni.
- 4. Per il conseguimento delle proprie finalità, il CAFIS può avvalersi della collaborazione con la Fondazione Roma Tre-Education.
- 5. Il CAFIS, di intesa con le strutture dipartimentali interessate e in considerazione del potenziale di sostenibilità, individua e indica nell'apposita banca dati le classi di concorso per le quali sono attivati i percorsi di formazione iniziale abilitanti e la numerosità degli iscritti ammissibili per ogni percorso, su base triennale, adeguata a garantire la selettività delle procedure concorsuali, sulla base del fabbisogno individuato dal Ministero competente.

Art. 3 Organi e supporto amministrativo

- 1. Sono organi del Centro:
- a) il Consiglio,
- b) il Coordinatore,
- c) la Giunta,
- d) il Collegio didattico-scientifico.
- 2. Le attività degli organi sono supportate dal Responsabile amministrativo, individuato dal Direttore Generale. Laddove necessario il Direttore Generale individua, altresì, eventuali ulteriori unità di personale a supporto del Centro, in posizione gerarchico-funzionale di dipendenza dal Responsabile amministrativo.



Art. 4 Consiglio

- 1. Il Consiglio è costituito dal Coordinatore e dai Direttori di tutti i Dipartimenti dell'Ateneo o da un loro delegato, individuato tra i professori o i ricercatori del rispettivo Dipartimento. I componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Rettore.
- 2. Il mandato dei componenti del Consiglio dura tre anni accademici, in corrispondenza con il mandato del Coordinatore. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente, il mandato sostitutivo dura fino al termine del mandato interrotto. In caso di cessazione anticipata del mandato del Coordinatore, cessano dalla carica anche i componenti del Consiglio. Si applicano le norme statutarie in ordine alla rinnovabilità dei mandati.
- 3. Il Consiglio delibera in merito alla programmazione e agli indirizzi generali delle attività istituzionali del CAFIS di cui all'art. 2, nonché alle proposte di istituzione e attivazione di tutte le tipologie di iniziative formative coordinate dal CAFIS, da sottoporre agli organi centrali di governo dell'Ateneo.

4. Il Consiglio, inoltre:

- a) approva la stipula delle convenzioni con gli istituti scolastici per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste nell'ambito dei percorsi di formazione di cui all'art. 2, comma 2, con l'esclusione delle convenzioni previste per i percorsi di formazione iniziale dei docenti, in ordine alle quali la competenza di deliberazione spetta al Collegio didatticoscientifico;
- b) propone agli organi competenti dell'Ateneo la stipula di eventuali ulteriori contratti e convenzioni per lo svolgimento delle attività istituzionali del Centro.
- 5. Il Responsabile amministrativo partecipa alle adunanze del Consiglio con funzione consultiva.

Art. 5

Coordinatore

1. Il Coordinatore è nominato dal Rettore tra i professori di ruolo a tempo pieno dell'Ateneo.



- 2. Il mandato del Coordinatore dura tre anni accademici. In caso di cessazione anticipata del mandato, il mandato sostitutivo dura fino al termine del mandato interrotto. Si applicano le norme statutarie in ordine alla rinnovabilità dei mandati.
- 3. Il Coordinatore sovraintende alle attività del Centro. Convoca e presiede il Consiglio, la Giunta e il Collegio didattico-scientifico; dà attuazione alle relative deliberazioni.
- 4. Il Coordinatore stipula le convenzioni con gli istituti scolastici per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste nell'abito dei percorsi di formazione di cui all'art. 2, comma 2.
- 5. Il Coordinatore designa un proprio Vicario tra i componenti del Consiglio. Il Coordinatore Vicario sostituisce il Coordinatore in ogni sua funzione su delega o in caso di assenza o di impedimento. Il mandato del Vicario termina allo scadere del mandato del Coordinatore. Il Vicario è nominato con decreto del Rettore.

Art. 6 Giunta

- 1. La Giunta è costituita dal Coordinatore del Centro e dai Direttori dei percorsi di formazione iniziale dei docenti.
- 2. Il mandato dei componenti della Giunta dura tre anni accademici, in corrispondenza con il mandato del Coordinatore. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente, il mandato sostitutivo dura fino al termine del mandato interrotto. In caso di cessazione anticipata del mandato del Coordinatore, cessano dalla carica anche i componenti della Giunta. Si applicano le norme statutarie in ordine alla rinnovabilità dei mandati.
- 3. La Giunta coadiuva il Coordinatore nello svolgimento delle sue funzioni limitatamente ai percorsi di formazione iniziale dei docenti.
- 4. Il Responsabile amministrativo partecipa alle adunanze della Giunta con funzione consultiva.



Art. 7 Collegio didattico-scientifico

- 1. Il Collegio didattico-scientifico è costituito dal Coordinatore del Centro e dai componenti della Giunta, nonché da un dirigente tecnico o dirigente scolastico o docente nominato dall'Ufficio Scolastico Regionale (USR).
- 2. Il mandato dei componenti del Collegio appartenenti al personale dell'Ateneo dura tre anni accademici, in corrispondenza con il mandato del Coordinatore. In caso di cessazione anticipata del mandato di un componente, il mandato sostitutivo dura fino al termine del mandato interrotto. In caso di cessazione anticipata del mandato del Coordinatore, cessano dalla carica anche i componenti del Collegio. Si applicano le norme statutarie in ordine alla rinnovabilità dei mandati.
- 3. Il Collegio didattico-scientifico svolge funzioni deliberanti in ordine al coordinamento, all'organizzazione e alla realizzazione dei percorsi di formazione iniziale dei docenti, come previsto dal Regolamento di funzionamento dei suddetti percorsi. La deliberazione relativa all'assegnazione dei carichi didattici all'interno dei percorsi è adottata dal Collegio di intesa con il Consiglio del Dipartimento o dei Dipartimenti interessati. Il Collegio approva la stipula delle convenzioni con gli istituti scolastici per lo svolgimento delle attività di tirocinio previste nell'ambito dei suddetti percorsi.
- 4. Il Responsabile amministrativo partecipa alle adunanze del Collegio con funzione consultiva.

Art. 8

Norme finali e transitorie

- 1. Il presente regolamento entra in vigore a decorrere dall'anno accademico 2023/2024.
- 2. Le modifiche del presente regolamento sono deliberate dal Senato Accademico e dal Consiglio di Amministrazione. Il Consiglio del CAFIS, anche su iniziativa del Coordinatore, può sottoporre al Rettore proposte di modifica del presente regolamento.



- 3. Alla data di entrata in vigore del presente Regolamento:
- a) il Direttore del CAFIS, nominato con decreto rettorale n. 2104 del 7 novembre 2022, rimane in carica con la funzione di Coordinatore del Centro, ai sensi dell'art. 5, fino al termine dal mandato triennale corrente;
- b) il Consiglio del CAFIS rimane in carica con la composizione vigente, fino al termine dal mandato triennale corrente;
- c) il mandato dei componenti della Giunta, nonché dei componenti appartenenti al personale dell'Ateneo del Collegio didattico-scientifico, in prima applicazione, avrà durata fino al termine del mandato del Coordinatore, previsto per il 31 ottobre 2025.